



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 13 aprile 2011

Delibera n° 1

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale UIL con nota n. 110/09 del 28 settembre 2009 avverso l'Accordo decentrato relativo all'organizzazione, al funzionamento del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Milano e per la gestione del personale di Polizia Penitenziaria ivi impiegato, nonché per il personale in servizio presso le strutture dipendenti direttamente dal Provveditorato, stipulato con le OO.SS. territoriali del Comparto sicurezza in data 22 luglio 2009 a seguito della delibera della Commissione di Garanzia del 13 settembre 2006;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;
- Tenuto conto che la O.S. ha prodotto nel corso della seduta odierna la delibera della CAR oggetto di impugnazione e quindi di attivazione della Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. 164/02 del 17 settembre 2009, mai acquisita agli atti e, pertanto, prodotta e acquisita nel corso della seduta odierna.
- Preso atto del parere favorevole al rinvio dell'esame della vertenza alla prossima seduta della Commissione espresso dai componenti di parte pubblica e dai rappresentanti del SAPPe, della CISL, del SiNAPPe, della CGIL, dell'UGL/P.P. e della FSA;



Ministero della Giustizia

- Preso atto parere contrario al rinvio espresso dal rappresentante dal rappresentante della UIL e dal rappresentante dell'OSAPP.

DELIBERA

Il rinvio dell'esame della vertenza alla prossima seduta che si terrà il 25 maggio c.a.

Roma li, 13 aprile 2011

I Componenti

F.to Pasquini	F.to De Blasis
F.to Ignarra	F.to Beneduci
F.to Pedè	F.to Inganni
F.to Nanni	F.to Urso
F.to Garbarino	F.to Guadalupi
F.to Picozzi	F.to Quinti
F.to Scilimati	F.to Parisi
F.to Pelosi	F.to De Pasquale

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 13 aprile 2011

Delibera n° 2

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale OSAPP con nota n. 9328 del 28 novembre 2009 nei confronti del Provveditore della Regione Liguria perché dopo la delibera della Commissione Arbitrale Regionale del 10 novembre 2009 adottava unilateralmente in qualità di Presidente l'atto trasmesso con nota n. 0027909 del 18 novembre 2009

- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;

- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;

- tenuto conto che a seguito dell'attività istruttoria effettuata dall'URS, il Provveditore ha trasmesso con atto del 4 aprile 2011 ulteriore documentazione correlata al caso posto all'ordine del giorno.

- Tenuto conto del chiarimento chiesto dal rappresentante della UIL circa la possibile acquisizione del carteggio per l'esame della vertenza posta dall'OSAPP; ciò ai fini dell'eventuale espressione del voto del proprio sindacato in ordine al rinvio;



Ministero della Giustizia

- Considerato che il rinvio è necessitato dall'opportunità di consentire a tutti i componenti della Commissione di prendere compiuta visione degli atti del carteggio di cui sopra (tale carteggio è stato acquisito dal Provveditore su richiesta dell'URS in data prossima alla riunione di trattazione e conseguentemente, non è stato possibile renderlo preventivamente ostensibile a tutti i componenti)
- Preso atto parere contrario al rinvio espresso dal rappresentante del SAPPE, dal rappresentante della CISL, dal rappresentante della CGIL, dal rappresentante dell'OSAPP;
- Preso atto dell'astensione del rappresentante della UIL ;
- Preso atto del parere favorevole di tutti gli altri componenti;

DELIBERA A MAGGIORANZA

il rinvio dell'esame del caso alla prossima seduta della Commissione di Garanzia che si terrà il 25 maggio p.v., seduta nella quale si valuterà l'utilizzabilità e conducenza della documentazione trasmessa dal Provveditore.

Roma li, 13 aprile 2011

I Componenti

F.to Pasquini	F.to De Blasis
F.to Ignarra	F.to Beneduci
F.to Pede	F.to Inganni
F.to Nanni	F.to Urso
F.to Garbarino	F.to Guadalupi
F.to Picozzi	F.to Quinti
F.to Scilimati	F.to Parisi
F.to Pelosi	F.to De Pasquale

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 13 aprile 2011

Delibera n° 3

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale SAPPe con nota n. 20580 del 27 luglio 2010 avverso la mancata convocazione della CAR da parte del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Pescara, per chiedere l'annullamento dell'O.d.S. n. 469 della Direzione di Larino che ha disposto con decorrenza 1 novembre 2009 il passaggio delle consegne in cinque minuti anziché dieci;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

ferme restando le delibere n° 4 e n° 5 della Commissione di Garanzia del 24 febbraio 2011, relative ad analoga fattispecie, che qui si intendono integralmente confermate, si specifica ulteriormente che ogni decisione preliminare sull'attivazione dell'organo



Ministero della Giustizia

collegiale periferico di garanzia spetta alla C.A.R. stessa e che il Provveditore non può deliberare in modo autonomo. Di conseguenza a nessun'altra autorità amministrativa periferica, per quanto apicale, è consentito deliberare autonomamente ed in via preliminare circa l'ammissibilità e la fondatezza o meno delle richieste formulate alla CAR..

Si dispone pertanto il rinvio degli atti alla competente Commissione Arbitrale Regionale.

Roma li, 13 aprile 2011

I Componenti

F.to Pasquini	F.to De Blasis
F.to Ignarra	F.to Beneduci
F.to Pede	F.to Inganni
F.to Nanni	F.to Urso
F.to Garbarino	F.to Guadalupi
F.to Picozzi	F.to Quinti
F.to Scilimati	F.to Parisi
F.to Pelosi	F.to De Pasquale

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 13 aprile 2011

Delibera n° 4

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale OSAPP con nota n. 10169 del 2 agosto 2010 avverso la mancata convocazione della Commissione Arbitrale Regionale in ordine a talune violazioni poste in essere dalla C.C. di Sanremo in materia di interpello, nonché sulla violazione del punto n.8 del paragrafo n.2, del punto 12 paragrafo 3 , del punto 10 paragrafo 1 del PIR sottoscritto in data 29 dicembre 2004 .
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l' A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;

DELIBERA

- a) Sulla richiesta preliminare di rinvio della vertenza alla prossima seduta della Commissione di Garanzia, **si esprime a maggioranza parere contrario.**
- b) Sulla richiesta del rappresentante dell' OSAPP di ricusazione del Provveditore, a **maggioranza** la Commissione delibera il **non luogo a provvedere** perché esula dalle attribuzioni della Commissione di Garanzia.



Ministero della Giustizia

- c) **All'unanimità si ribadiscono** le delibere n°4 e 5 della seduta della Commissione di Garanzia del 24 febbraio u.s. specificando ulteriormente *“ogni decisione preliminare sull’attivazione dell’organo collegiale periferico di garanzia spetta alla CAR stessa”*. Ne consegue che il Provveditore non può deliberare in modo autonomo essendo preclusa a qualsiasi autorità amministrativa periferica, per quanto apicale, deliberare in via preliminare ed autonomamente circa l’ammissibilità e la fondatezza delle richieste formulate alla CAR. Si rinvia pertanto la questione alla competenza della Commissione Arbitrale Regionale della Liguria

Roma li, 13 aprile 2011

I Componenti

F.to Pasquini	F.to De Blasis
F.to Ignarra	F.to Beneduci
F.to Pedè	F.to Inganni
F.to Nanni	F.to Urso
F.to Garbarino	F.to Guadalupi
F.to Picozzi	F.to Quinti
F.to Scilimati	F.to Parisi
F.to Pelosi	F.to De Pasquale

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 13 aprile 2011

Delibera n° 5

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale SAPPe con nota n. 20786 del 21 settembre 2010 avverso la mancata convocazione della CAR da parte del Provveditore Regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Milano in merito all'inosservanza degli accordi sottoscritti a livello locale dalla Direzione della Casa di Reclusione di Milano Bollate;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

ferme restando le delibere n° 4 e n° 5 della Commissione di Garanzia del 24 febbraio 2011, relative alla medesima fattispecie che qui si intendono integralmente confermate, si specifica ulteriormente che ogni decisione preliminare sull'attivazione dell'organo collegiale periferico di garanzia spetta alla C.A.R. stessa e che il Provveditore non può deliberare in modo autonomo. Di conseguenza a nessun'altra autorità amministrativa periferica, per quanto apicale, è consentito deliberare autonomamente ed in via preliminare circa l'ammissibilità e la fondatezza o meno delle richieste formulate alla CAR..



Ministero della Giustizia

Si dispone pertanto il rinvio degli atti alla competente Commissione Arbitrale Regionale

Roma li, 13 aprile 2011

I Componenti

F.to Pasquini	F.to De Blasis
F.to Ignarra	F.to Beneduci
F.to Pedè	F.to Inganni
F.to Nanni	F.to Urso
F.to Garbarino	F.to Guadalupi
F.to Picozzi	F.to Quinti
F.to Scilimati	F.to Parisi
F.to Pelosi	F.to De Pasquale

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 13 aprile 2011

Delibera n° 6

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale UGL P.P. con nota n. 67/11/RS del 1 febbraio 2011 avverso la mancata convocazione della CAR da parte del Provveditore Regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Catanzaro a seguito del mancato rispetto della contrattazione decentrata, del protocollo d'intesa regionale e dell'A.N.Q. sulla mobilità interna del personale addetto alla segreteria Polizia Penitenziaria della C.C. di Cosenza
-
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;

DELIBERA

ferme restando le delibere n° 4 e n° 5 della Commissione di Garanzia del 24 febbraio 2011, relative ad analoga fattispecie che qui si intendono integralmente confermate, si specifica ulteriormente che ogni decisione preliminare sull'attivazione dell'organo collegiale periferico di garanzia spetta alla C.A.R. stessa e che il Provveditore non può deliberare in modo autonomo. Di conseguenza a nessun'altra autorità amministrativa



Ministero della Giustizia

periferica, per quanto apicale, è consentito deliberare autonomamente ed in via preliminare circa l'ammissibilità e la fondatezza o meno delle richieste formulate alla CAR..

Nel caso di specie la convocazione della CAR deve avvenire nel rispetto delle norme pattizie vigenti ed eventuali notizie richieste dalle OO.SS. sul tema debbono essere fornite nel rispetto della nota a verbale n. 2 dell'A.Q.N.",,

Si dispone pertanto il rinvio degli atti alla competente Commissione Arbitrale Regionale.

Roma li, 13 aprile 2011

I Componenti

F.to Pasquini	F.to De Blasis
F.to Ignarra	F.to Beneduci
F.to Pedè	F.to Inganni
F.to Nanni	F.to Urso
F.to Garbarino	F.to Guadalupi
F.to Picozzi	F.to Quinti
F.to Scilimati	F.to Parisi
F.to Pelosi	F.to De Pasquale

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 13 aprile 2011

Delibera n° 7

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale UIL con nota n. 6072 del 21 febbraio 2011 avverso la mancata convocazione della CAR da parte del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Padova in merito ai criteri di assegnazione di un sovrintendente presso il locale NTP adottati dalla Direzione della CR di Padova;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

ferme restando le delibere n° 4 e n° 5 della Commissione di Garanzia del 24 febbraio 2011, relative ad analoga fattispecie, che qui si intendono integralmente confermate, si specifica ulteriormente che ogni decisione preliminare sull'attivazione dell'organo collegiale periferico di garanzia spetta alla C.A.R. stessa e che il Provveditore non può deliberare in modo autonomo. Di conseguenza a nessun'altra autorità amministrativa periferica, per quanto apicale, è consentito deliberare autonomamente ed in via



Ministero della Giustizia

preliminare circa l'ammissibilità e la fondatezza o meno delle richieste formulate alla CAR..

Si dispone pertanto il rinvio degli atti alla competente Commissione Arbitrale Regionale

Roma li, 13 aprile 2011

I Componenti

F.to Pasquini	F.to De Blasis
F.to Ignarra	F.to Beneduci
F.to Pedè	F.to Inganni
F.to Nanni	F.to Urso
F.to Garbarino	F.to Guadalupi
F.to Picozzi	F.to Quinti
F.to Scilimati	F.to Parisi
F.to Pelosi	F.to De Pasquale

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Commissione art. 29 D.P.R. 164/2002

VERBALE

Riunione del 13 aprile 2011

Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2011, alle ore 10.55, presso la sala riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si riunisce la Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. 164/2002.

Presiede la commissione il Vice Capo del Dipartimento Cons. Santi CONSOLO.

Sono presenti quali componenti di Parte Pubblica la Dott.ssa Antonella IGNARRA, la Dott.ssa Metella Romana PASQUINI PERUZZI, il Commissario Elena NANNI, il Commissario Salvatore PEDE, il Commissario Ilaria GARBARINO, il Commissario Francesco PICOZZI, l'Isp. Sup. Sost. Marco PELOSI e l'Isp. Sup. Sost. Comm. Massimo SCILIMATI.

Sono presenti per la Parte Sindacale:

SAPPE: Sig. Giovanni Battista DE BLASIS

OSAPP: Sig. Leo BENEDEUCI

CISL: Dott. Raimondo INGANNI

UIL: Sig. Angelo URSO

SINAPPE: Sig. Antonio GUADALUPI

UGL P.P.: Dott. Salvatore PARISI

CGIL: Dott. Francesco QUINTI

FSA: Dott. Alessandro DE PASQUALE

Sono, altresì, presenti per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali, il Direttore, Dott.ssa Pierina CONTE, l'Educatore Sig.ra Rita SALVATORI e l'Ispettore Capo Pasquale DI MATTIA.



Ministero della Giustizia

Il Cons. CONSOLO apre i lavori e evidenzia che da un esame delle pratiche molto sono ripetitive e similari.

Il Dott. INGANNI (CISL) nota che spesso i PRAP, nonostante le indicazioni in senso contrario, continuano ad agire in maniera autonoma; reclama maggiori poteri di vincolo ed input ben precisi.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) intende ribadire il ruolo di questa Commissione per evitare l'alternativa del ricorso ad altra Autorità.

Il Cons. CONSOLO evidenzia la necessità di individuare un "modus operandi" che renda efficaci le decisioni della Commissione, la cui delibera deve essere condivisa; aggiunge che si predispongono bozze di delibera da portare a conoscenza dei componenti, in quanto la delibera stessa deve essere espressione di quanto risulta in questa sede. Laddove le articolazioni non si uniformino o vi sia dissonanza, rimangono ferme le ulteriori determinazioni delle OO.SS. Rappresenta che la Commissione, senza vestirsi d'autorità, cerca di adottare decisioni condivise.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) reputa ragionevole l'intervento del Presidente e pone in via preliminare un'esigenza che non si può ignorare, ossia si discute sul metodo, 4 casi su 7 (peraltro analoghi a delibere già prodotte) vertono sulla stessa fattispecie, sintomo di un problema di rispetto delle procedure.

Il Cons. CONSOLO rappresenta un difetto di solerzia nel prevenire ulteriori problemi, atteso che i casi in trattazione odierna sono antecedenti a queste delibera. Aggiunge che se la Commissione stabilisce un criterio e lo porta a conoscenza dei PRAP perché sia osservato, i Provveditorati sono tenuti a conformarsi. Ritiene che una delibera ha forza cogente, ma se quanto rappresentato dalle OO.SS. ad inizio seduta dovesse perdurare, strada facendo si troveranno le soluzioni migliori.

Il Dott. QUINTI (CGIL) fa presente che le Parti si sono date una legittimazione, si auspica che questa non venga meno e si augura di non vedersi costretto a ricorrere allo studio legale per cose che debbono andare "de plano", pertanto evidenzia la necessità di dare credibilità a questa Commissione e spera che il Capo del Dipartimento recepisca questa istanza.



Ministero della Giustizia

Il Cons. CONSOLO fa sua l'istanza CGIL e preannuncia che, se in modo reiterato e palese si dovessero ripetere dissonanze fra delibere ed esecuzione delle stesse, si studieranno risposte più complete possibili o comunque di indirizzo.

Il Sig. URSO (UIL) ritiene sia da curare la redazione delle delibere, nella cui premessa, spesso, si fa fatica a comprendere la materia oggetto di contestazione

Il Cons. CONSOLO osserva che i componenti di parte sindacale hanno facoltà di intervento compiuto e che il verbale deve essere nei contenuti, sia pure per sintesi, conforme a quanto affermato nel corso della seduta.

Il Sig. URSO (UIL) è del parere che i destinatari della delibera debbano leggere tutti gli atti.

Il Cons. CONSOLO chiede che su premessa, motivazioni e contenuto dispositivo si intervenga con ogni forza integrativa

- **Caso n. 1 - richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale UIL con nota n. 110/09 del 28 settembre 2009 avverso l'Accordo decentrato relativo all'organizzazione, al funzionamento del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Milano e per la gestione del personale di Polizia Penitenziaria ivi impiegato, nonché per il personale in servizio presso le strutture dipendenti direttamente dal Provveditorato, stipulato con le OO.SS. territoriali del Comparto sicurezza in data 22 luglio 2009 a seguito della delibera della Commissione di Garanzia del 13 settembre 2006;**

Il Sig. URSO (UIL) relaziona sul caso, rappresentando che due anni dopo una delibera della Commissione di Garanzia, presso il PRAP di Milano è stato stipulato un Accordo decentrato, non firmato dalla UIL, in quanto non conforme all'AQN, poi si è riunita la CAR di Milano con una delibera.

Il Cons. CONSOLO osserva che nella richiesta l'atto più recente è quello del 22.7.2009, pertanto non è possibile un'integrazione documentale perché ci si dovrebbe riaggiornare, sospendendo e rinviando ad altra data. Evidenzia anche una



Ministero della Giustizia

questione preliminare di inammissibilità, atteso che questa delibera non risulta agli atti della Commissione.

Il Sig. URSO (UIL) fa presente che la delibera ha dichiarato conforme l'Accordo e non cambia nulla, ritiene che la discussione nel merito possa andare avanti.

Il Cons. CONSOLO dà atto che *“la UIL produce in questa sede delibera del 17.9.2009 che oggi dichiara e specifica di voler impugnare la delibera che secondo la UIL nulla cambia nella valutazione del merito perché si limita a dichiarare conforme l'Accordo. Si pone in votazione la questione relativa al rinvio della trattazione della pratica previa acquisizione della delibera oggi prodotta per l'informazione di tutti. Favorevoli al rinvio tutti tranne UIL e OSAPP. Si rinvia la pratica alla seduta del prossimo mese”*.

In particolare il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) non condivide il rinvio, se la questione è ben esposta, non comprende il perché del differimento.

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) condivide il pericolo e considera sacrosanto il principio affermato, ma considera che tutto ciò che è arrivato dopo non può disciplinare i precedenti.

Il Cons. CONSOLO rappresenta che la legge sostanziale penale disciplina l'avvenire ma per le questioni procedurali *tempus regit actum*.

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) evidenzia che in passato mancava un regolamento e si dichiara favorevole al rinvio.

A maggioranza quindi si rinvia la pratica alla riunione del prossimo mese.

- **Caso n. 2 - richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale OSAPP con nota n. 9328 del 28 novembre 2009 nei confronti del Provveditore della Regione Liguria perché dopo la delibera della Commissione Arbitrale Regionale del 10 novembre 2009 adottava unilateralmente in qualità di Presidente l'atto trasmesso con nota n. 0027909 del 18 novembre 2009.**

Il Cons. CONSOLO informa che il Provveditore Regionale di Genova ha trasmesso in data 4.4.2011 una nota in cui riferisce che l'OSAPP ha proposto opposizione



Ministero della Giustizia

avverso i tre decreti del Tribunale di Sanremo che l'hanno vista soccombente ed aggiunge che la causa è fissata per il 21.4.2011. Ciò fa ritenere ragionevole l'ipotesi di un rinvio al mese prossimo con trattazione in esito alla pronuncia dell'A.G.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) evidenzia che la Direzione ha rifiutato di consegnare i prospetti FESI 2008, aggiunge che la CAR ha deliberato ma non nella misura dei 2/3 e che la questione non va neppure posta alla CAR.

Il Cons. CONSOLO rappresenta che nel caso di specie la questione è diversa da quella della UIL, poiché in quel caso l'attore ha un onere di produzione, in questo caso l'Amministrazione presenta una nota con documenti allegati; per ragioni di mera trasparenza, dà comunicazione degli atti inseriti nel fascicolo. Atteso che l'integrazione non è del soggetto agente, preliminarmente propone un rinvio relativo ad una pendenza davanti al giudice ordinario che si prevede avvenga il 21.4.2011, non configura una questione di diritto così pregnante come la precedente, ma solo motivi di opportunità ed osserva che era suo dovere rendere partecipi di ciò la Commissione .

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) fa presente che il pronunciamento della CAR non era sfavorevole.

Il Cons. CONSOLO per una visione intanto sommaria mette a disposizione dell'O.S. richiedente gli atti acquisiti dal Provveditorato.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) evidenzia che la decisione non riguarda il quantum.

Il Dott. PARISI (UGL – PP) chiede se l'atto acquisito sia significativo.

Il Cons. CONSOLO afferma di non poter dire se l'atto è vincolante o meno, altrimenti finirebbe per orientare o condizionare; è del parere che ragioni d'opportunità suggerirebbero un rinvio, mentre secondo l'O.S. richiedente le pendenze riguardano altre vicende; fa presente che l'URS si limita ad acquisire gli atti e trasmetterli.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) chiede lettura degli atti, atteso che ci si può esprimere solo dopo la lettura.

Il Cons. CONSOLO non aderisce né si dissocia



Ministero della Giustizia

Il Sig. URSO (UIL) si dichiara contrario al rinvio se questi atti non fanno parte del fascicolo, altrimenti si astiene.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) è del parere che la documentazione non attenga al fascicolo.

Il Cons. CONSOLO è del parere che non si possa limitare il potere istruttorio dell'URS, che ha richiesto l'atto e lo ha inserito nel fascicolo, pertanto ritiene che l'atto faccia parte del fascicolo. *"In esito ai chiarimenti richiesti dalla UIL, per mere ragioni ordinatorie e non decisorie, si ritiene che essendo gli atti richiesti dall'Ufficio Relazioni Sindacali ed essendo gli stessi stati trasmessi dal Provveditore, i medesimi potrebbero entrare a far parte del fascicolo e la questione verrà affrontata in via preliminare nella prossima riunione in esito all'ostensione degli atti. Con tale precisazione la UIL si astiene, 4 contrari al rinvio, i rimanenti votanti favorevoli"*.

Il caso pertanto a maggioranza viene rinviato alla prossima seduta.

- **Caso n. 3 - richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall'Organizzazione Sindacale SAPPe con nota n. 20580 del 27 luglio 2010 avverso la mancata convocazione della CAR da parte del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Pescara, per chiedere l'annullamento dell'O.d.S. n. 469 della Direzione di Larino che ha disposto con decorrenza 1 novembre 2009 il passaggio delle consegne in cinque minuti anziché dieci;**

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) evidenzia che si è nel campo della procedura e che sulla questione in argomento ci si è già espressi e chiede che la Commissione indichi al Provveditore che non ha il potere di decidere se convocare o meno la CAR.

Il Dott. INGANNI (CISL) lamenta un'avversione alla procedura doppia e reiterata, con un regolamento disatteso.

Il Cons. CONSOLO dà lettura delle precedenti delibere della commissione di garanzia su medesime fattispecie e suggerisce un'integrazione che renda ancora più compiuta la deliberazione *"la CAR quale organo collegiale periferico di garanzia, il Provveditore non può deliberare in modo autonomo, quindi a nessun'altra autorità amministrativa periferica, per quanto apicale, è consentito deliberare"*



Ministero della Giustizia

autonomamente ed in via preliminare rispetto alla C.A.R. circa l'ammissibilità e la fondatezza o meno delle richieste di cui sopra".

Pertanto all'unanimità si dispone il rinvio alla competente CAR.

- **Caso n. 4 - Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale OSAPP con nota n. 10169 del 2 agosto 2010 avverso la mancata convocazione della Commissione Arbitrale Regionale in ordine a talune violazioni poste in essere dalla C.C. di Sanremo in materia di interpello, nonché sulla violazione del punto n.8 del paragrafo n.2, del punto 12 paragrafo 3 , del punto 10 paragrafo 1 del PIR sottoscritto presso il Prap di Genova in data 29 dicembre 2004 .**

Il Sig. BENEUCI (OSAPP): il caso è simile al precedente, l'OSAPP chiede l'intervento della CAR per mancata osservanza procedura interPELLI. Nel rifiuto reiterato, pende un ricorso. Come OSAPP sostiene che il ricorso pendente in sede giurisdizionale attenga al diritto ed alla prerogativa delle OO.SS., la richiesta della convocazione della CAR attiene al diritto del lavoratore , da tutelare, per cui ribadisce la richiesta di convocazione. Considera la questione assolutamente analoga alla precedente, a prescindere dalla pronuncia del Tribunale.

Il Cons. CONSOLO: la questione posta ha un vizio genetico originario non evidenziato nell'altro caso, qui fin da quando l'OSAPP chiedeva di riunire la CAR, il Provveditore sapeva della pendenza giudiziaria e decide di non convocarla.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP): qualora la Commissione di Garanzia decida il non rinvio, si dichiara l'incompatibilità del Provveditore, che intende ricusare.

Il Cons. CONSOLO richiama all'ordine, proponendo di scindere la questione di: 1) votare se rinviare la trattazione alla prossima riunione ovvero trattarla oggi in quanto l'OSAPP evidenzia la peculiarità della vicenda che differisce dall'altra perchè la pendenza davanti all'A.G. ordinaria era già nota ed evidente al Provveditore all'atto della richiesta della CAR, peraltro non è stato fatto alcun distinguo ma una nota cumulativa comprensiva di tutte le 3 pendenze; 2) l'OSAPP chiede che venga deliberato che il Provveditore non può astenersi dal convocare e preannuncia di agire in sede giurisdizionale essendo il caso il medesimo di Larino



Ministero della Giustizia

Il Cons. CONSOLO: in caso di rinvio fa presente che nella prossima riunione si valuterà in esito alle pendenze e se esse sono rilevanti o meno nel merito.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE): ritiene che se c'è o meno incidenza deve deliberarlo la CAR.

Il Cons. CONSOLO precisa che il rinvio è finalizzato a valutare ammissibilità e rilevanza di quegli atti, un'eventuale decisione di rinvio è provvedimento ordinatorio che non può essere impugnato.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) replica che la sede giurisdizionale non attiene alla CAR ma al fatto che il Direttore deve dar corso all'interpello.

Il Cons. CONSOLO precisa che la sua posizione è equidistante.

Il Sig. URSO (UIL) ritiene che l'istruttoria debba essere fatta sempre e comunque per tutte le vertenze.

La Dott.ssa CONTE precisa che il Provveditore era a conoscenza della seduta odierna come si evince dalla convocazione.

Si passa alla votazione e a maggioranza prevalgono i contrari al rinvio.

Si procede alla trattazione, relaziona il Sig. BENEDEUCI il quale eccepisce e contesta la scelta discrezionale della C.C. Sanremo in materia di interpelli, chiede che sia convocata la CAR e, in subordine, la ricusazione del Provveditore, come previsto dal Regolamento, essendosi lo stesso già espresso in merito alla non convocazione.

Il Cons. CONSOLO osserva che non è possibile andare "*ultra petita*", rappresentando che la competenza ed i limiti decisionali della Commissione non arrivano fino al punto di ricusare un Dirigente Generale, propone di scindere la votazione, prima sulla possibilità di deliberare in conformità del caso precedente dell'OSAPP, e successivamente sulla richiesta di incompatibilità del Provveditore a presiedere la CAR.

Tutte le parti, unanimemente, votano per l'obbligo del Provveditore di convocare la CAR.



Ministero della Giustizia

A maggioranza invece il non luogo a provvedere sull'incompatibilità del Provveditore a presiedere la commissione arbitrale perché esula dalle competenze della Commissione di Garanzia (**voti contrari OSAPP-SAPPE e 1 astenuto**).

Si dispone pertanto il rinvio degli atti alla competente Commissione Arbitrale Regionale.

- **Caso n. 5 - richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale SAPPE con nota n. 20786 del 21 settembre 2010 avverso la mancata convocazione della CAR da parte del Provveditore Regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Milano in merito all'inosservanza degli Accordi sottoscritti a livello locale dalla Direzione della Casa di Reclusione di Milano Bollate;**

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) evidenzia che la questione è simile a quella al caso n. 3 della presente seduta

All'unanimità la commissione conferma il rinvio degli atti alla competente Commissione Arbitrale Regionale

- **Caso n. 6 - richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale UGL P.P. con nota n. 67/11/RS del 1 febbraio 2011 avverso la mancata convocazione della CAR da parte del Provveditore Regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Catanzaro a seguito del mancato rispetto della contrattazione decentrata, del protocollo d'Intesa Regionale e dell'A.N.Q. sulla mobilità interna del personale addetto alla segreteria Polizia Penitenziaria della C.C. di Cosenza**

Il Dott. PARISI (UGL – PP) relaziona sul caso, evidenziando una mancata convocazione della CAR insieme al mancato rispetto della dichiarazione d'impegno di cui all'ANQ, sempre disattesa. Chiede sia fissato un limite temporale.

Il Cons. CONSOLO evidenzia che la questione è un po' rispetto al caso precedente Invita a riflettere, una cosa è la richiesta della CAR; altra cosa è una richiesta di notizie rispetto alla convocazione della CAR; in tal caso il criterio è predeterminato e cogente. Stante il ritardo consistente, si può andare incontro all'equivoco, tanto che fra il 29.11.2010 e la data odierna non vi è traccia di convocazione della CAR.



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI evidenzia che la ragione posta dall'UGL è funzionale ad un solo motivo, almeno chiede che sindacalmente si dia una risposta

Il Cons. CONSOLO rappresenta che la decisione è delicata, la commissione deve arrivare ad una soluzione condivisa che dia chiarezza sulla questione. Cfr. delibera caso n. 3 **con la presente** integrazione "*pertanto la convocazione deve avvenire nel rispetto della normativa all'unanimità la Commissione conferma la delibera relativa al caso vigente ed eventuali notizie richieste dalle OO.SS. debbono essere fornite nel rispetto della nota a verbale n. 2 dell'A.Q.N.*"

La Commissione all'unanimità conferma la delibera relativa al caso n. 3

Caso n. 7 - richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall'Organizzazione Sindacale UIL con nota n. 6072 del 21 febbraio 2011 avverso la mancata convocazione della CAR da parte del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Padova in merito ai criteri di assegnazione di un sovrintendente presso il locale NTP adottati dalla Direzione della CR di Padova;

Il Sig. URSO (UIL) contesta l'interpello presso C.R. Padova, il cui direttore ritiene di aver agito correttamente. La sua Sigla chiede l'intervento della CAR. Il Provveditore riscontra la richiesta richiamando le osservazioni della predetta Direzione con cui concorda. Ritenendo violato l'art. 3 c. 16 ha chiesto l'attivazione della Commissione di Garanzia,.

Il Cons. CONSOLO dà lettura della risposta del Provveditore, il quale da un lato rifiuta in modo implicito la convocazione dall'altra dà notizie, per cui è di tutta evidenza il suo intendimento di non convocare la CAR.

All'unanimità si conferma la delibera adottata per i casi n. 3 e 5 disponendo il rinvio degli atti alla competente Commissione Arbitrale regionale.

La prossima riunione viene fissata per il **25.5.2011 alle ore 10.30.**

Il Cons. CONSOLO saluta i presenti e chiude i lavori alle 14.05.

Il verbalizzante

— *isp. c. Di Mottis*